

Assistenza fiscale 2009: tutte le novità del modello 730

Stefania Lucchese *Esperta in materia tributaria*

Approvati, unitamente alle relative istruzioni, i nuovi modelli 730/2009, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2009 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Agenzia delle Entrate Provvedimento 15 gennaio 2009

Oggetto: Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2009 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Il provvedimento 15 gennaio 2009 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il 730/2009. Il modello è stato pubblicato il 16 gennaio 2009 direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e non più nella *Gazzetta Ufficiale*, in esecuzione dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008).

La dichiarazione compilata deve essere consegnata al sostituto d'imposta entro il 30 aprile 2009 oppure a un Caf o a un professionista abilitato entro il 31 maggio 2009.

Le principali novità del modello riguardano le agevolazioni per oneri, la possibilità di richiedere il *bonus* famiglia e quella di applicare l'imposta sostitutiva sugli straordinari (o provvedere alla sua restituzione), la restituzione del *bonus* incapienti e del *bonus* famiglia percepiti in assenza dei requisiti previsti dalle rispettive normative di riferimento.

Nuove detrazioni per oneri

Novità in materia di oneri che danno diritto alla detrazione o che si deducono dal reddito.

Ecco le principali novità:

Autoaggiornamento docenti. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini Irpef, possono detrarre dall'imposta lorda, fino a capienza della medesima, un importo pari al 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per l'autoaggiornamento e la formazione. La detrazione spetta fino ad un importo massimo di spesa di 500 euro (articolo 1, comma 207, della legge n. 244/2007).

Studenti fuori sede. Ampliata l'ipotesi prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*, del Tuir, secondo la quale la detrazione dall'Irpef del 19% dell'importo del canone di locazione, per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro, derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998 da studenti universitari, a condizione che la sede universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, disti da quest'ultimo almeno cento chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa. Dal 2008 è possibile calcolare la detrazione anche sui canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla norma.

Trasporto pubblico locale. È prevista la detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 250 e, entro tale limite, può essere fruita anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2008 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009.

Riscatto del corso di laurea. È prevista la detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (art. 1, comma 77, legge 24.12.2007, n. 247); qualora i contributi siano stati versati dall'interes-

sato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, detti contributi danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo.

Risparmio energetico. È prorogata la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente; inoltre, dal 2008 la detrazione non deve più essere ripartita necessariamente in tre rate ma è prevista la possibilità di ripartirla in un numero di rate da tre a dieci;

Ristrutturazione edilizia. È prorogata fino al 2011 la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia.

Ristrutturazione edilizia. È stata reintrodotta la detrazione del 36% prevista in caso di acquisto di unità abitative ristrutturate da imprese che hanno provveduto alla successiva alienazione.

Frigoriferi e congelatori. È prorogata la detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori.

Motori ad elevata efficienza. È prorogata la detrazione del 20% per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità.

Asili nido. È prorogata la detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio.

Interessi passivi. È aumentato a 4 mila euro il limite di detraibilità per interessi passivi sui mutui (prima 3.615,20 euro).

Bonus straordinario (cd. bonus famiglia)

L'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 185/2008 - *bonus famiglia* - può essere richiesta anche con il modello 730. La richiesta del *bonus* mediante il modello 730 è possibile se il sostituto d'imposta non ha erogato il *bonus* per incapienza del monte ritenute/contributi a disposizione. Il *bonus famiglia* è legato al numero dei componenti del nucleo familiare e all'ammontare del reddito complessivo familiare e spetta solo se quest'ultimo è composto da redditi di lavoro dipendente, pensione, alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di dipendente e redditi di lavoro autonomo o di impresa se prodotti in via occasionale, o redditi fondiari non superiori complessivamente a 2.500 euro. Il *bonus* può essere richiesto al datore di lavoro o all'ente pensionistico, presentando l'istanza entro il mese di febbraio. La richiesta del *bonus famiglia* mediante il 730 si effettua con la compilazione combinata del prospetto «Coniuge e familiari a carico» e del quadro R (che nel modello dello scorso anno era dedicato alla richiesta del *bonus* incapienti). A tal fine, nel prospetto

«Coniuge e familiari a carico» è stata inserita una nuova colonna per l'indicazione del reddito complessivo di ciascun familiare indicato. Per la richiesta del *bonus* occorre quindi indicare anche il reddito complessivo eventualmente prodotto dal coniuge e dai familiari a carico. Inoltre, nel rigo R, è necessario barrare la casella di rigo R1, in caso di richiesta da parte di pensionati e di nuclei composti solo da coniugi che presentano il 730 in forma congiunta; invece, in presenza di altri familiari a carico o di coniuge anche non a carico ma che non presenta la dichiarazione in forma congiunta, occorre barrare le caselle di rigo R1 e di rigo R2; inoltre, nel rigo R3 va indicato l'eventuale ammontare complessivo del reddito fondiario dei familiari a carico.

Restituzione bonus straordinario in caso di percezione indebita del *bonus famiglia*, deve essere compilato il rigo F12 per la restituzione.

Premi e straordinari agevolati

Il modello 730 può essere utilizzato per correggere la tassazione effettuata dal sostituto d'imposta sulle retribuzioni erogate a titolo di premi di produttività e di straordinario, per le quali l'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 ha previsto, in via sperimentale e limitatamente al settore privato, l'applicazione nel secondo semestre 2008 di una imposta sostitutiva con aliquota del 10% a titolo di Irpef e di addizionali nei limiti di 3.000 euro lordi.

I soggetti interessati alla disposizione agevolativa sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno prodotto redditi da lavoro dipendente (comprese le pensioni e gli assegni a queste equiparati) non superiori complessivamente a 30 mila euro lordi.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. Il sostituto d'imposta deve indicare nel Cud il totale dei redditi erogati per prestazioni di lavoro straordinario, l'imposta sostitutiva del 10% ed, eventualmente, l'importo delle ritenute sospese. Inoltre, in caso di mancata applicazione dell'imposta sostitutiva, il sostituto d'imposta deve indicare la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva per la quale l'agevolazione non è stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.

Il dipendente, utilizzando le indicazioni fornite dal datore di lavoro attraverso il Cud, potrà, in sede di dichiarazione dei redditi, applicare l'imposta sostitutiva; può, inoltre, portare a tassazione ordinaria il reddito tassato in misura agevolata in mancanza

dei requisiti richiesti ovvero nel caso in cui lo ritenga più conveniente.

Nel modello 730/2009 è prevista la compilazione obbligatoria:

- in presenza di più di un Cud in cui sono indicati importi assoggettati a imposta sostitutiva la cui somma sia superiore a 3.000 euro;

- in presenza di un Cud in cui è indicato un importo assoggettato a imposta sostitutiva superiore a 3.000 euro;

- in presenza di uno o più Cud in cui sono indicati importi assoggettati a imposta sostitutiva la cui somma non sia superiore a 3.000 euro ma in assenza dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione.

La compilazione è invece facoltativa:

- in caso di interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per lavoro straordinario ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva. In tal caso, il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere i compensi alla formazione del reddito complessivo e considererà le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;

- in caso di interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per lavoro straordinario che il datore di lavoro ha assoggettato a

tassazione ordinaria. Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2007 un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 30.000. In tal caso, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà dal reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di euro 3.000) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10%.

Restituzione bonus fiscale (incapienti)

Il bonus fiscale consiste nel riconoscimento di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nell'anno 2006 a favore dei contribuenti così detti «incapienti». I soggetti che hanno ricevuto il *bonus* in assenza dei requisiti previsti dalla legge, possono restituirlo mediante il modello 730, indicando l'ammontare da restituire nel rigo F12.

Cinque per mille

Modificata la scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef, che consente di effettuare l'opzione per il «sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente». Si tratta di una destinazione reintrodotta dall'articolo 63-*bis* del decreto legge n. 12/2008.